



CITTÀ DI VITTORIA
(PROVINCIA DI RAGUSA)

CONVENZIONE
TRA
IL COMUNE DI VITTORIA
E
LA COOPERATIVA SOCIALE
“ _____ ”

OGGETTO: Gestione Attività Transennature vie cittadine Frazione Scoglitti.

L'anno 2019 del giorno quattro del mese di luglio presso la Direzione Servizi alla Persona – Servizi Sociali , Via Gen. Diazz, 77

TRA

L'Ente pubblico Comune di Vittoria (di seguito denominato Ente), codice fiscale 82000830883, rappresentato dal _____ in qualità di Dirigente della Direzione Servizi alla Persona

E

La Cooperativa Sociale “ _____ ” di tipo B con sede a _____ n. ____ - P.I. _____ (di seguito denominata cooperativa sociale) denominata di tipo "B" in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1,4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritta all'Albo Società Cooperative al n. _____, nella persona del suo Legale Rappresentante _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ n.____, C.F. _____

RICHIAMATI gli artt. 1,4,5, della Legge n.381/91;

PREMESSO

- che la cooperativa sociale ha, tra le finalità statutarie, lo svolgimento di attività conformi all'affidamento che si intende attuare;
- che tali attività sono finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art.4 della L.381/91 dei lavoratori;
- che predette persone svantaggiate costituiscono almeno il 30% ex art. 4, 2° comma, L. 381/91 dei lavoratori;
- che la cooperativa risulta inserita nel contesto socio-lavorativo del territorio interessato;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

L'Ente affida alla Cooperativa Sociale il servizio relativo alla gestione Attività Transennature Vie Cittadine Frazione Scoglitti.

Art. 2

(finalità, obbiettivi e risultati attesi)

Con il presente affidamento l' A.C. intende raggiungere l'obiettivo di migliorare la circolazione e viabilità della Frazione di Scoglitti, durante il periodo estivo e nel contempo dare delle risposte lavorative seppur temporanee a soggetti svantaggiati facenti parte della cooperativa

Art. 3

(rispetto della convenzione e dei capitolati)

La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art.1 nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti tramite organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia dell'esatto servizio, che delle finalità di inserimento lavorativo previsto secondo gli obiettivi fissati dall' A. C.

Art.4

(responsabili tecnici delle attività)

I responsabili delle attività oggetto della presente convenzione sono le persone indicate rispettivamente dalla Cooperativa Sociale e dall' Ente secondo i propri ordinamenti.

Per la Cooperativa Sociale il responsabile dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione è il Sig. _____

L'Ente nomina quale suo referente l'ing. _____ cui la Cooperativa Sociale si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

Art. 5

(Personale)

Alla Convenzione è allegato, parte integrante, l'elenco del personale impegnato nel servizio.

Fatto il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa Sociale evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art.4 della Legge n.381/91;

Art. 6

(Misure di sicurezza)

La Cooperativa Sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza, con particolare riguardo al tipo di svantaggio delle persone inserite. La Cooperativa Sociale garantisce il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08 e D. Lgs. N. 106/09) nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Art. 7

(Condizioni di svantaggio)

La Cooperativa Sociale dichiara la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori della cooperativa sociale è documentata agli atti della cooperativa stessa.

Dichiara, altresì che a tali lavoratori sarà applicato quanto stabilito dal successivo art. 9.

Art. 8

(Norme contrattuali)

La Cooperativa Sociale, garantisce l'osservanza di tutte le norme vigenti in materie retributive, assicurative e di infortuni sul lavoro, nonché il rispetto di tutte le altre disposizioni vigenti in materia previdenziale e che potranno entrare in vigore nel corso dell'affidamento.

Art. 9

(Obblighi a carico della Cooperativa Sociale)

La Cooperativa Sociale si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- a) assicurare per l'espletamento delle attività del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- b) impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività.
- c) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
- d) mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al 2° comma dell'art.4 della L.381/1991 per tutto il periodo della Convenzione, e cioè la Cooperativa Sociale deve impegnare almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate come definite dall'art. 4 della Legge n. 381/1991;
- e) trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- f) trasmettere all'Ente, a conclusione della Convenzione, una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
- g) assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/10.
- h) di impegnare almeno n. 14 lavoratori nel servizio affidato, fermo restando che per particolari situazioni e/o eventi l'A.C. potrà chiedere l'impegno di un numero maggiore di operatori.
- i) di impegnare il suddetto personale dal 08/08/2020 al 13/09/2020 per le seguenti fasce orarie:
 - venerdì e sabato dalle ore 21,00 alle ore 02,00 del mattino seguente;
 - Dalla domenica al giovedì dalle ore 21,30 alle ore 1,00 del mattino seguente.

Art. 10

(Verifiche periodiche e controlli)

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione l'Ente si riserva la facoltà di eseguire verifiche sui risultati raggiunti.

Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili della Cooperativa Sociale e le relative valutazioni conclusive sono comunicate alla Cooperativa Sociale stessa.

La Cooperativa Sociale è tenuta a redigere e a trasmettere all'Ente, una relazione tecnica finale circa i risultati raggiunti in merito di inserimento lavorativo.

Art. 11

(Corrispettivi)

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente Convenzione, l'Ente si impegna ad erogare alla Cooperativa Sociale il corrispettivo stabilito in € _____,00 comprensivo dei seguenti elementi:

- a) eventuali costi ed interventi per la fornitura di attrezzature e materiali;
- b) altri costi ed investimenti riferiti allo specifico servizio da espletare, ogni altro costo dell'affidatario. Con tale corrispettivo la Cooperativa Sociale si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Ente per i servizi di che trattasi o connessi o conseguenti al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo il tutto soddisfatto dall'Ente con il pagamento del corrispettivo di cui sopra.
- c) IVA ed ogni altro costo sostenuto dall'affidatario.

Art. 12

(modifica convenzione)

Ogni eventuale variante alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo;

Art. 13

(Inadempimento e cause risolutive)

L'Ente ha facoltà di avviare la risoluzione della presente Convenzione per i seguenti motivi:

- per gravi inosservanze della vigente normativa in materia;
- in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa Sociale degli obblighi di cui all'art. 10;

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate per iscritto, con raccomandata A.R., con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Entro sette giorni dalla data della notifica della contestazione, la Cooperativa Sociale potrà presentare le proprie deduzioni. La procedura di risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto e verifica sulla materia in oggetto del contenzioso, tale da garantire un'analisi obiettiva degli eventi, con il preciso scopo di favorire azioni di arbitrato nelle formule previste dalla vigente normativa;

Art. 14

(Penalità)

Nel caso di ritardi e deficienze di servizio e/o in caso di infrazioni di lieve entità o inadempimento o ritardi o cattive esecuzione del servizio imputabili a negligenze o colpa della Cooperativa Sociale o dei suoi soci o dipendenti è fissata una penale di **€ 4.000,00**;

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia.

Per le più gravi infrazioni, ove si ravvisi la grave inadempienza, si procederà alla rescissione del contratto.

Rifusione, spese, pagamento danni e penale verranno applicati mediante ritenuta su pagamento del corrispettivo finale.

Art. 15

(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio tra l'Ente e la Cooperativa Sociale relativa all'applicazione delle norme contenute nella Convenzione e all'esecuzione degli obblighi da essa derivanti, è competente il Foro di Ragusa;

Art. 16

(Rinvio della normativa generale)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Art. 17

(Durata)

La presente convenzione ha validità dal: 08/08/2020 al 13/09/2020

Prima della scadenza di detto periodo di affidamento, l'Ente ha facoltà di sottoporre a verifica i risultati conseguiti.

Art. 18

(Domicilio Legale)

Per tutti gli effetti della presente Convenzione le parti eleggono il domicilio legale:

- Cooperativa Sociale _____
- Comune di Vittoria VIA BIXIO, 34

Le notificazioni e le intimazioni saranno a mezzo messo comunale oppure di lettera raccomandata A.R.

Art. 19

(Spese contrattuali)

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto usufruisce dell'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del n. 27/bis della Tabella allegato B del DPR N. 642 del 26/10/1972 – artt. 10 e 17 del D.Lgs. 460/97.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Cooperativa Sociale

Per il Comune di Vittoria
